

darsi in nota, come si è prescritto, dichiarare espressamente a quale delle due vendite vorrà applicarsi, cioè o del solo Manzo, o delle quattro qualità di Carni di Vitello, Castrato, Agnello, o Capretto, quali sole, come anco in passato, si permette per ora, e fino a nuova provvidenza, che possano esser vendute unitamente, e ciò sotto la stessa pena di sopra comminata dell' immediata chiusa della Bottega.

III. Chi si sarà dato in nota come Venditore di uno, o degli altri quattro Generi di Carni, non potrà tenere nella propria Bottega Carni di altra qualità, sotto la pena di essergli asportate, ed irremissibilmente mandate alle Leggi come Contrabbando.

IV. Alle stesse discipline saranno tenuti anco quei tutti, che volessero di nuovo aprire una qualche Bottega per la vendita delle Carni suddette di qualunque provenienza; dichiarando, che dal Deputato nostro alle Carni si farà prontamente chiudere tutti quei Posti in ora esistenti, o che per l'avvenire fossero aperti, i quali nel termine prescritto non si fossero dati in nota.

V. Ognuno di detti Venditori avrà l'obbligo di tener esposta nella propria Bottega a vista comune la Stampa de' rispettivi vigenti Calamieri de' prezzi a' quali venderdo-